



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 3/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RETE 8 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA TELEVISIVO IN
AMBITO LOCALE “RETE 8 VGA”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 4/2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n.1, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionali per le comunicazioni Emilia Romagna*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, ai sensi del quale “*La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 26 agosto 2016 è stato notificato dal CO.RE.COM Emilia Romagna l’atto di contestazione n. CONT 4/16 adottato in pari data, alla società Rete 8 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Rete 8 VGA*”, con sede legale in via dell’Arcoveggio n. 49/5, Bologna, C.F. 03995800376, per aver interrotto notiziari regionali di durata inferiore ai trenta minuti con la trasmissione di pubblicità nei giorni 28-30 maggio e 1-3 giugno 2016, in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto l’accesso agli atti del fascicolo e l’audizione, entrambi tenutisi in data 8 settembre 2016. Nel corso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'audizione la società, ammettendo di essere incorsa nella violazione contestata, ha dichiarato però di essere intervenuta adottando misure per evitare il ripetersi delle medesime violazioni già nelle date successive al ricevimento della contestazione e che avrebbe inviato copia delle registrazioni della propria programmazione a riprova degli interventi eseguiti. In data 14 settembre 2016 la società ha consegnato al CO.RE.COM le predette registrazioni dalla consultazione delle quali non sono state riscontrate violazioni. Il CO.RE.COM Emilia-Romagna ha proposto la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 proponendo la quantificazione dell'importo pari al doppio del minimo edittale per la singola violazione e adottando il principio del cumulo materiale della sanzione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti concorda con quanto contestato dal CO.RE.COM Emilia Romagna accogliendo la proposta di sanzione per la violazione dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, ma in merito al *quantum* stabilisce che l'importo base della sanzione debba essere calcolato pari al minimo edittale, poiché la violazione risulta di lieve entità, la società è prontamente intervenuta per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni della stessa fattispecie documentando e collaborando per la risoluzione delle problematiche riscontrate;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzione di notiziari di durata inferiore ai trenta minuti, deve ritenersi di lieve entità, poiché si è verificato un solo episodio nell'arco di una intera giornata e tale condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dimostrato di essere intervenuta per evitare il ripetersi della stessa tipologia di violazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche positive per l'anno 2015 (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata pari al minimo edittale;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le quattro giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Rete 8 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Rete 8 VGA*", con sede legale in via dell'Arcoveggio n. 49/5, Bologna, C.F. 03995800376, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui agli art. 37, comma 4, d.lgs. n. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n.3/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.3/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi